



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Istituto d'Incremento Ippico della Sicilia

Premesso:

- che l'Università degli Studi di Messina (di seguito solo Università), ai sensi del vigente "Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e prestazione a tariffario conto terzi" può eseguire tali attività mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, la cui esecuzione è affidata, di norma, a strutture universitarie (centrali e decentrate), alle competenze ed al supporto scientifico, tecnico e amministrativo del personale interno (quali i Dipartimenti Amministrativi e didattici, i centri di ricerca o di servizio ecc.);
- che l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia (di seguito solo Istituto), con sede in Catania, il cui statuto è stato costituito con D.P.R. 7 dicembre 1959 n. 1378, è ente pubblico strumentale di interesse regionale, dotato di autonomia statutaria, organizzativa, patrimoniale, di bilancio e contabile nei limiti del proprio Statuto, ed è sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari;
- che l'Istituto per il raggiungimento dei propri obiettivi statutarî può aderire a programmi e collaborazioni con istituzioni che perseguono finalità analoghe e collaborare con enti regionali, nazionali ed esteri con particolare riguardo a quelli per la ricerca ed alle università mediante stipula di apposite convenzioni nel rispetto della normativa vigente;
- che l'Istituto necessita di prestazioni professionali e consulenze relative alle attività di cui si occupa;
- che presso il Polo Universitario dell'Annunziata, ha sede l'Ospedale veterinario universitario didattico (OVUD), una struttura didattica speciale veterinaria che persegue, tra le altre, la finalità di promuovere, organizzare e gestire attività assistenziali generiche e specialistiche, finalizzate alle attività didattiche e di cura, in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti dell'Ateneo;
- che l'OVUD è una struttura tecnicamente e scientificamente d'avanguardia, che costituisce un punto di riferimento sul territorio nell'ambito dello studio, della diagnosi e della cura delle malattie degli animali e che soddisfa gli *standard* previsti

nelle linee guida per l'accreditamento da parte della *European Association of Establishments for Veterinary Education* (EAEVE);

- che l'Università, attraverso l'OVUD può, da un lato, fornire le prestazioni di cui l'Istituto necessita in termini sia di attrezzature che di competenze e, dall'altro, inquadrarle in un'attività formativa di clinica mobile per gli studenti;
- che, in considerazione di quanto sopra, le parti hanno redatto una Convenzione (della durata di tre anni dalla data della stipula), avente ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali nell'ambito delle materie di interesse comune alle parti;
- che l'Università per l'esecuzione di tali prestazioni professionali si avvarrà delle competenze professionali e attrezzature dell'OVUD;
- che l'Istituto, a sua volta, si impegna a fornire il personale di supporto alla gestione degli animali, il quale sarà tenuto ad uniformarsi alle norme di sicurezza ed ai regolamenti vigenti presso le strutture dell'OVUD;
- che dopo la stipula della Convenzione verrà nominato dal Rettore un responsabile scientifico, con il compito di sovrintendere alla corretta gestione ed esecuzione delle prestazioni ed al quale dovranno pervenire le relative richieste da parte dell'Istituto;
- che le richieste di prestazioni professionali, salvo quelle a carattere esclusivamente didattico, si intendono a titolo oneroso ed il relativo corrispettivo seguirà il vigente tariffario dell'OVUD e sarà determinato in base al quadro economico ai sensi dell'art. 11, comma 2, del vigente Regolamento per lo svolgimento delle attività di ricerca, formazione, consulenza e di prestazione a tariffario conto terzi (allegati nn. 1 e 2 della convenzione);

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014, ed in particolare l'art. 38;
- il testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Istituto d'Incremento Ippico della Sicilia

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto di Ateneo, l'Università offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettività;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

esprimere parere favorevole in merito alla stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Istituto d'Incremento Ippico della Sicilia, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente Relazione.

Allegato:

- testo della Convenzione tra l'Università degli Studi di Messina e l'Istituto d'Incremento Ippico della Sicilia, con relativi allegati

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno